



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

AMABILI LUCIANA nata a Carassai (AP), il 06/03/1955 (c.f. MBLLCN55C46B727B), e residente in Gatteo (FC), Via Garibaldi n. 70, elettivamente domiciliata in Forlì, Corso della Repubblica n. 19 presso lo studio dell'Avv. Sara Guerrini (c.f. GRRSRA77P60D704Z)

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 24/09/2021 da AMABILI LUCIANA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la ricorrente risiede a Gatteo e, dunque, sussiste la competenza del Tribunale di Forlì.

Sussistono anche gli ulteriori requisiti di ammissibilità.



La debitrice non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali (ha svolto in passato l'attività di parrucchiera e, dopo averla cessata, non ha più svolto direttamente attività d'impresa, avendo unicamente assunto la qualità di socia, con quota del 20%, di una S.r.l. di cui il marito Zanotti Rino deteneva la quota del 40%, la Art Arredo Group S.r.l., dichiarata fallita nel 2014). Non risulta che la Amabili abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della Amabili deriva interamente dalle garanzie prestate, unitamente agli altri due soci, in favore di banche per conto della società di cui era socia, non avendo le procedure espropriative immobiliari avviate nei loro confronti consentito di soddisfarle integralmente. In particolare, il debito residuo ammonta a € 449.645,10 a fronte di un patrimonio costituito ora unicamente dalla proprietà di una vecchia auto e del reddito da pensione, posto che tutti gli immobili di cui la Amabili era proprietaria (così come quelli del marito) sono stati venduti in seno alla procedura esecutiva RGE 192/2015.

Non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa dispone, non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti residuati dopo il fallimento della società debitrice principale e le procedure esecutive a carico dei tre coobbligati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Lupi Emanuela, che, seppur molto sommariamente, contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di



seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** dalla documentazione prodotta e da quanto riferito in ricorso emerge che la situazione di sovraindebitamento è interamente legata alle obbligazioni contratte dalla Art Arredo Group S.r.l. nei confronti del sistema bancario in favore della quale la Amabili, così come gli altri due soci, hanno rilasciato garanzie reali e personali. A seguito del fallimento della società, le banche hanno escusso le garanzie ed agito nei confronti dei tre coobbligati senza tuttavia che il loro patrimonio sia stato sufficiente a farvi interamente fronte.

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'incapienza patrimoniale a seguito dell'avvenuta espropriazione immobiliare di tutti i beni intestati alla Amabili e agli altri due soci, venduti nell'ambito della procedura esecutiva RG 192/2015 con un ricavato di ca. € 602.000 che ha consentito, al netto del pagamento delle prededuzioni, l'integrale soddisfacimento solo di alcuni creditori ipotecari ed il parziale soddisfacimento di altri.

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** oltre all'espropriazione immobiliare subita dalla Amabili, non risultano protesti o l'assunzione di altri debiti.

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né di atti dispositivi, non potendo certamente ritenersi tali le vendite forzate eseguite in sede esecutiva.

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e sotto la propria responsabilità, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dalla Amabili, pur nella sostanziale assenza di un patrimonio liquidabile, se si eccettua l'autovettura Ford Fiesta tg CG484KP (prima immatricolazione 04/04/2003, acquistata usata nel 2013) risulta ammissibile consentendo di apprendere quota parte



del reddito dalla stessa percepito, oltre che di eventuali ulteriori beni e crediti che dovessero sopravvenire nell'arco di durata della procedura, nonché di effettuare, dopo una precisa ricostruzione del passivo, la distribuzione della liquidità acquisita nel rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, consentendo altresì alla Amabili, all'esito della procedura ed in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), va innanzitutto precisato che la determinazione compete al Giudice delegato anche in difformità da quanto indicato nella proposta, tenendo conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare.

Nel caso di specie, la Amabili risulta convivente con il marito Zanotti Rino e la figlia Zanotti Claudia, in una casa di proprietà di quest'ultima, acquistata dopo la vendita all'asta della casa dei genitori, e per la quale sta pagando un mutuo trentennale con una rata di poco meno di € 500 mensili. Le entrate nette mensili del nucleo familiari sono pari a € 3.740 ca. costituite dalla pensione della Amabili pari a € 960, dalla pensione del marito Zanotti Rino di € 1.280 e dallo stipendio della figlia di € 1.500. Le spese complessive del nucleo familiare sono indicate in € 3.541,42 che, come evidenziato dalla stessa ricorrente e dal Gestore OCC sono superiori alla media ISTAT. Peraltro, contrariamente a quanto evidenziato in ricorso, l'eccessività dell'importo mensile non è determinato dalle spese mediche della figlia (affetta da patologia invalidante) bensì da quelle indicate per abbigliamento e cura personale e spese del veicolo della ricorrente.

Ciò precisato, si ritiene che l'importo mensile da mettere a disposizione della procedura vada allo stato determinato in € 180,00 mensili, con riserva di rivalutazione ove dovessero mutare le condizioni reddituali della famiglia.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla



nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni a carico di **AMABILI LUCIANA** nata a Carassai (AP), il 06/03/1955 (c.f. MBLLCN55C46B727B), e residente in Gatteo, Via Garibaldi n. 70

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUPI EMANUELA, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile), e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili e immobili di proprietà;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di



liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che Amabili Luciana possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della pensione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 180 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la ricorrente verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della



documentazione, **provveda con sollecitudine** a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda non inferiore a 30 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, al Gestore O.C.C. e al nominato liquidatore ove diverso dal gestore.

Così deciso a Forlì il 5 ottobre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

